# COMUNE DI BORNO
PROVINCIA DI BRESCIA

**ORIGINALE**

Codice Ente **10272**

**DELIBERAZIONE N. 21**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria di **PRIMA** convocazione – seduta pubblica

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – ANNO 2020**

L'anno **DUEMILAVENTI** addì **DICIASSETTE** del mese di **GIUGNO** alle ore **18.00** in videoconferenza, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

| | | |
|---|---|---|
| RIVADOSSI MATTEO | SINDACO | Presente |
| COMINOTTI BETTY | VICE-SINDACO | Presente |
| BUZZI GIORGIO | ASSESSORE | Presente |
| RE LUCA | CONSIGLIERE | Presente |
| GALBARDI LEONE | CONSIGLIERE | Presente |
| MIOROTTI ANDREA | CONSIGLIERE | Presente |
| DALLA PALMA LUCA | CONSIGLIERE | Presente |
| BONIZZONI ELEONORA | CONSIGLIERE | Presente |
| MAGNOLINI VERONICA | CONSIGLIERE | Presente |
| ZALESKI ROMAIN C.L. | CONSIGLIERE | Presente |
| VENTURELLI GIUSEPPE | CONSIGLIERE | Assente |

Totale presenti 10
Totale assenti 1

Partecipa all'adunanza in videoconferenza il Pro-Sindaco Caterina Fedrighi

Partecipa alla adunanza in videoconferenza il Segretario Comunale **DR.SSA LAURA CORTESI** il quale provvede alla redazione del presente verbale, svolgendo le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **SIG. MATTEO RIVADOSSI** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto, posto al n. 6 dell'ordine del giorno.

**DELIBERA N. 21 DEL 17.06.2020**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – ANNO 2020**

Il **Sindaco** dà lettura dell'oggetto posto al n. 06 dell'ordine del giorno: "Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione della nuova Imposta Comunale Propria (I.M.U.) – anno 2020" e cede la parola al Vice-Sindaco per relazionare in merito, così come risulta dal verbale della seduta di Consiglio Comunale, cui si rimanda.

**DOPO** di chè;

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**UDITA** la relazione del Vice-Sindaco, così come risulta dal verbale della seduta di Consiglio Comunale, cui si rimanda;

**UDITO** l'intervento del Consigliere Comunale Veronica Magnolini, così come risulta dal verbale della seduta di Consiglio Comunale, cui si rimanda;

**PREMESSO:**
- che la Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha istituito, dal 01.01.2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da TASI, TARI ed IMU;
- che l'art. 1, comma 738, della Legge 27.12.2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) prevede che a decorrere dall'anno 2020 l'Imposta Unica Comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013, n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI). L'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;

**RICHIAMATA** la disciplina inerente l'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), contenuta nell'art. 1, commi da 739 e 783, della suindicata Legge n. 160/2019;

**VISTI**, in particolare, i commi da 744 a 758 dell'art. 1 della citata Legge n. 160/2019 che recano la disciplina delle aliquote della nuova Imposta Municipale Propria (I.M.U.), qui di seguito riportati:
- è riservato allo Stato il gettito I.M.U. derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D", calcolato ad aliquota standard dello 0,76% (commi 744 e 753);
- l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5% e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento (comma 748);
- dall'Imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonchè per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. n. 616/1977 (comma 749);
- l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3bis, del Decreto Legge n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994, è pari allo 0,1% e i Comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento (comma 750);

- fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1%. I Comuni possono aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 01.01.2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finchè permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'I.M.U. (comma 751);
- l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76% e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento (comma 752);
- per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato, e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino al limite dello 0,76% (comma 753);
- per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86% e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento (comma 754);
- a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della Legge n. 208/2015, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06% di cui al comma 754 sino all'1,14%, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della Legge n. 208/2015. I Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento (comma 755);
- a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il Decreto può essere comunque adottato (comma 756);
- in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il Decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso Decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze del prospetto delle aliquote (comma 757);
- sono esenti dal pagamento dell'Imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitati ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 984/1977, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14.06.1993 (comma 758, lettera d);

**PRESO ATTO** della risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze n. 1/DF del 18.02.2020, secondo cui, per l'anno 2020 e, comunque, sino all'adozione del Decreto di cui all'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, la trasmissione ad opera dei Comuni della deliberazione di approvazione delle aliquote dell'I.M.U. deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa,

come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011;

**CONSIDERATO:**

- che, alla luce della normativa sopra descritta, la TASI risulta soppressa e che viene istituita la c.d. "Nuova I.M.U.", che non rappresenta una nuova Imposta, ma l'accorpamento di I.M.U. e TASI in un'unica tassa e in un'unica aliquota al fine di semplificare i tributi locali, sia per i contribuenti che per gli Enti, evitando la duplicazione tariffaria generata dall'anno 2014;
- che, nella circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14.06.1993 meglio descritta in premessa, il Comune di Borno è qualificato come Comune montano;
- che, dall'anno 2015 all'anno 2019, il Comune di Borno ha approvato le aliquote TASI prevedendo la maggiorazione TASI di cui all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, nella misura dello 0,08%;
- che l'Amministrazione Comunale, intende mantenere inalterata anche per l'anno 2020 la pressione fiscale prevista per l'anno 2019 dal prelievo tributario I.M.U./TASI, anche per quanto concerne la ridetta ex maggiorazione TASI dello 0,08%, nonostante non sia più operante il blocco tributario di cui all'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015;

**RITENUTO**, pertanto, di deliberare le nuove aliquote e detrazioni per l'applicazione della nuova I.M.U., per l'anno 2020 nella misura di mera somma algebrica tra quelle precedentemente previste per I.M.U. e TASI, come di seguito indicato:

| TIPOLOGIA | 2019 | | | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| | IMU | TASI | IMU+TASI | NUOVA IMU |
| Aliquota ordinaria (per tutte le fattispecie, comprese le aree fabbricabili, non contemplate nei punti successivi) | 9,00 per mille | 0,8 per mille | 9,8 per mille | 9,8 per mille |
| Abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (C2, C6 e C7 limitatamente ad una unità per ciascuna categoria) | 3,00 per mille | 0,8 per mille | 3,8 per mille | 3,8 per mille |
| Detrazione per abitazione principale categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica ai sensi art. 93, D.P.R. n. 616/1977 | Euro 200,00 | 0 | Euro 200,00 | Euro 200,00 |
| Abitazioni e relative pertinenze (escluse abitazioni di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze) concesse in uso gratuito a figli utilizzate come abitazione principale secondo i criteri stabiliti nel Regolamento comunale IMU | 9,00 per mille (riduzione della base imponibile al 50%) | 0,8 per mille (riduzione della base imponibile al 50%) | 9,8 per mille | 9,8 per mille |
| Terreni agricoli | esenti | esenti | esenti | esenti |
| Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati | esenti | 0,8 per mille | 0,8 per mille | 0,8 per mille |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale | esenti | 0,8 per | 0,8 per | 0,8 per |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | mille | mille | mille |
| Fabbricati categoria catastale D (esclusa categoria D/1) | 9,00 per mille | 0,8 per mille | 9,8 per mille | 9,8 per mille |
| Fabbricati categoria D/1 | 10,60 per mille | 0 per mille | 10,6 per mille | 10,6 per mille |
| Immobili ad uso abitativo locati, a titolo di abitazione principale, a canone concordato ai sensi della Legge n. 431/1998 riduzione del 25% come da norma | 9 per mille (va ridotto del 25%) | 0,8 per mille (va ridotto del 25%) | 9,8 per mille (va ridotto del 25%) | 9,8 per mille (va ridotto del 25%) |

**VISTO** il Regolamento per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (I.M.U.), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20, in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

**VISTI:**
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 01 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il predetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. unico, comma 10, lettera e), della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), il quale prevede che, a decorrere dall'anno d'imposta 2016, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i Regolamenti dell'I.M.U. devono essere inviati al Ministero dell'Economica e delle Finanze per via telematica entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine di consentirne la pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale entro il 28 ottobre dello stesso anno; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- l'art. 138 del Decreto Legge n. 34/2020 il quale ha abolito l'art. 1, comma 779, della Legge n. 160/2019, che fissava al 30.06.2020 il termine, relativamente all'anno 2020, per l'approvazione delle aliquote e del Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.);
- l'art. 107, comma 2, del Decreto Legge n. 18/2020, il quale prevede che, per l'esercizio 2020, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione è differito al 31.07.2020;

**EVIDENZIATO** che, ai sensi delle disposizioni normative sopra indicate, il termine per l'approvazione delle aliquote relative all'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) risulta fissato al 31.07.2020;

**VISTI E RICHIAMATI** i seguenti atti:
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 del 05.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2020/2022 e relativi allegati ed è stato previsto di confermare, in regime di ultrattività delle aliquote e tariffe tributarie ex art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2009, per l'anno 2020, le aliquote I.M.U. dell'anno 2019, riservandosi di intervenire successivamente, nei termini di legge, a deliberare le aliquote, detrazioni d'imposta e relativo Regolamento, nel rispetto della normativa vigente;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 05.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato presentato il Documento Unico di Programmazione (DUP) triennio 2020/2022, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 14.02.2020, esecutiva ai sensi di legge;

**VISTO** l'art. 42 del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Segreteria – Segretario Comunale, Dr.ssa Laura Cortesi, in sostituzione del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario temporaneamente assente, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**CON** voti favorevoli n. **10**, contrari ed astenuti nessuno espressi per appello nominale da n. 10 Consiglieri presenti e votanti;

**D E L I B E R A**

1) di **determinare**, per l'anno di imposta 2020, le aliquote e le detrazioni per l'applicazione della nuova I.M.U. (Imposta Comunale Propria), come di seguito specificato:

| TIPOLOGIA | 2019 | | | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| | IMU | TASI | IMU+TASI | NUOVA IMU |
| Aliquota ordinaria (per tutte le fattispecie, comprese le aree fabbricabili, non contemplate nei punti successivi) | 9,00 per mille | 0,8 per mille | 9,8 per mille | 9,8 per mille |
| Abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (C2, C6 e C7 limitatamente ad una unità per ciascuna categoria) | 3,00 per mille | 0,8 per mille | 3,8 per mille | 3,8 per mille |
| Detrazione per abitazione principale categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica ai sensi art. 93, D.P.R. n. 616/1977 | Euro 200,00 | 0 | Euro 200,00 | Euro 200,00 |
| Abitazioni e relative pertinenze (escluse abitazioni di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze) concesse in uso gratuito a figli utilizzate come abitazione principale secondo i criteri stabiliti nel Regolamento comunale IMU | 9,00 per mille (riduzione della base imponibile al 50%) | 0,8 per mille (riduzione della base imponibile al 50%) | 9,8 per mille | 9,8 per mille |
| Terreni agricoli | esenti | esenti | esenti | esenti |
| Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati | esenti | 0,8 per mille | 0,8 per mille | 0,8 per mille |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale | esenti | 0,8 per mille | 0,8 per mille | 0,8 per mille |
| Fabbricati categoria catastale D (esclusa categoria D/1) | 9,00 per mille | 0,8 per mille | 9,8 per mille | 9,8 per mille |
| Fabbricati categoria D/1 | 10,60 per mille | 0 per mille | 10,6 per mille | 10,6 per mille |
| Immobili ad uso abitativo locati, a titolo di abitazione principale, a canone concordato ai sensi della Legge n. 431/1998 riduzione del 25% come da | 9 per mille (va ridotto del 25%) | 0,8 per mille (va ridotto del 25%) | 9,8 per mille (va ridotto del 25%) | 9,8 per mille (va ridotto del 25%) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| norma | | | | |

2) di **stabilire** che, dall'anno 2020, la detrazione relativa all'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per gli assegnatari di alloggi degli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli Enti di edilizia residenziale pubblica, ai sensi art. 93 del D.P.R. n. 616/1977, è pari ad Euro 200,00 fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

3) di **inviare** la presente deliberazione per via telematica mediante inserimento nell'apposita Sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine perentorio del 14.10.2020, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998;

4) di **dare atto** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (I.M.U.), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20, in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

5) di **dare atto** che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione finanziario 2020/2022, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000;

6) di **dare atto** del parere espresso in premessa, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Successivamente

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RAVVISATA** l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

**VISTO** l'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**CON** voti favorevoli n. **10**, contrari ed astenuti nessuno espressi per alzata di mano da n. 10 Consiglieri presenti e votanti;

**D E L I B E R A**

**di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.**

---

**P A R E R I**

*Si esprime parere **FAVOREVOLE** in relazione alla regolarità **tecnica** e **contabile** dell'atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.*

*PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO T.A.*
*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA - SEGRETARIO COMUNALE*
*(Dr.ssa Laura Cortesi)*

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
MATTEO RIVADOSSI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA LAURA CORTESI

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Borno, li 30 GIU. 2020 N. 317 REG. PUBBL.

La suestesa deliberazione:

☑ Ai sensi dell'art. 124, comma 1 del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA LAURA CORTESI

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

☑ Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

☑ Dichiarata immediatamente eseguibile.

Borno, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA LAURA CORTESI